

PROTOCOLLO PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI

PREMESSO CHE

In data 26/1/2009 è stato sottoscritto l'Accordo avente per oggetto interventi per il sostegno dei redditi delle famiglie e della competitività del sistema imprenditoriale della Provincia di Forlì – Cesena al quale hanno aderito: la Provincia, la Camera di Commercio, trenta Comuni della Provincia, il sistema dei Confidi, le Organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le banche;

l'Accordo ha per scopo l'adozione di misure e di interventi a sostegno dei redditi dei cittadini e delle famiglie, della liquidità finanziaria e della competitività del sistema imprenditoriale della Provincia e comprende pertanto l'assunzione di impegni specifici da parte dei firmatari;

tra i contenuti dell'Accordo vi è l'impegno delle banche (art. 3) a rendere disponibili risorse per il sostegno del reddito dei lavoratori collocati in cassa integrazione o interessati da altri ammortizzatori sociali;

è previsto altresì (art. 2) l'impegno delle banche a rendere disponibili risorse per soddisfare esigenze di liquidità di breve, medio e lungo termine delle aziende al fine di garantire la liquidità aziendale. A sostegno di tale previsione vi è l'impegno dei Confidi provinciali (art. 4) a garantire con fideiussione un importo minimo pari al 30% dell'intero finanziamento;

nei casi in cui si ricorre alla Cassa Integrazione Guadagni o al Fondo di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali a causa delle tempistiche previste dalle vigenti normative, le erogazioni finanziarie da parte degli enti preposti prevedono procedure lunghe e complesse che non consentono ai lavoratori di disporre con regolarità del reddito necessario per il sostentamento proprio e delle proprie famiglie;

al fine di garantire alle famiglie dei lavoratori, le cui aziende hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali citati, la possibilità di disporre dell'anticipo degli importi spettanti a titolo di integrazione salariale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1- le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo Il presente Protocollo sono identificate:

- nel ricorso alla CIGS per tutte le causali previste e in cui è ammessa (L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni) o CIGS in deroga, limitatamente ai casi in cui sia espressamente richiesto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS;
- ricorso al Fondo di sostegno al reddito costituito presso l'E.B.E.R. o eventuali altri enti bilaterali;

2- i soggetti che potranno essere beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente Protocollo sono i lavoratori, residenti nel territorio provinciale, dipendenti di aziende o unità aziendali ubicate nella Provincia di Forlì – Cesena;

3- Le modalità per la concessione dei finanziamenti sono le seguenti:

- che l'azienda abbia presentato o presenti, a decorrere dall'1/1/2009, domanda per la concessione degli ammortizzatori sociali previsti al punto 1),
- che presenti richiesta di pagamento diretto degli emolumenti al lavoratore da parte dell'INPS;
- a seguito di presentazione della suesposta domanda da parte dell'azienda, il lavoratore riceverà dalla propria impresa o dal titolare delle procedure concorsuali una lettera attestante: il ricorso da parte della stessa agli ammortizzatori sociali indicati, l'esito positivo della procedura di esame congiunto, l'avvenuto inoltre agli enti competenti della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale. Unitamente alla lettera al lavoratore sarà consegnato un prospetto nel quale sarà indicato l'esatto importo da percepire a seguito degli interventi richiesti;
- con tali documenti il lavoratore si presenterà presso la banca con la quale intrattiene rapporti bancari, qualora sottoscrittrice del Protocollo, per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, possibilmente erogato sul conto corrente già in essere, altrimenti presso una delle banche che hanno sottoscritto il Protocollo per l'apertura di un conto corrente apposito a suo nome;
- l'Amministrazione provinciale si impegna a trasmettere agli istituti di credito sottoscrittori del presente Protocollo i verbali di esame congiunto per richieste di CIGS o CIGS in deroga sottoscritti presso il proprio Ufficio Prevenzione e Gestione Crisi aziendali, così da informare tempestivamente sulle procedure concluse nel territorio provinciale.
- su richiesta del lavoratore, l'Istituto individuato concederà al medesimo finanziamenti nella misura determinata mensilmente dall'azienda di provenienza e comunicata alla banca tramite trasmissione della busta paga, fino ad un massimo di nove mensilità per la CIGS;
- per la CIGS in deroga e per l'intervento del Fondo di sostegno al reddito il finanziamento coprirà fino ad un massimo di quattro mensilità, considerata la più breve copertura salariale garantita da tali interventi.

4- la lettera dell'azienda e il verbale di accordo sottoscritto dalle parti presso le sedi competenti saranno titolo sufficiente per procedere alla concessione dell'anticipazione richiesta;

5- gli importi concessi a titolo di anticipazione non saranno soggetti ad oneri: né per interessi, né per spese di tenuta conto di alcun genere, fatta eccezione per i bolli previsti dalla normativa che saranno a carico dell'Amministrazione provinciale e dei Comuni aderenti al presente Protocollo, fermo restando che ai fini del rimborso il rapporto intercorrerà esclusivamente tra le banche e la Provincia, la quale provvederà a richiedere ai Comuni aderenti gli importi a loro carico, qualora il lavoratore non utilizzi per l'operazione il conto corrente personale ma ne apra uno apposito;

- 6- la restituzione di quanto utilizzato avverrà automaticamente a seguito dell'erogazione al lavoratore delle indennità spettanti dagli enti preposti. Allo scopo il lavoratore avrà preventivamente autorizzato le banche ad effettuare tale prelievo, impegnandosi, a titolo di garanzia del buon fine dei finanziamenti erogati, a domiciliare, in via irrevocabile, presso l'istituto di credito prescelto l'accredito che successivamente gli verrà devoluto dagli enti preposti;
- 7- a conclusione dell'operazione e per il pagamento degli importi corrisposti dall'Amministrazione provinciale la banca trasmetterà alla stessa un dettagliato rendiconto con specificazione delle date di apertura e chiusura dei conti correnti e dei bolli addebitati;
- 8- in caso di mancata erogazione del richiesto intervento di integrazione salariale, la linea di credito verrà revocata e la banca non concederà le frazioni mensili di apertura di credito non ancora rese disponibili;
- 9- la banca procederà autonomamente alla eventuale ripetizione di indebiti nei confronti dei lavoratori inadempienti qualunque siano le cause che li hanno determinati;
- 10- il presente Protocollo avrà validità per tutto il corrente anno, salvo rinnovo per gli anni successivi da concordare tra le parti firmatarie; con le medesime modalità potrà essere modificato in itinere e solo per iscritto, qualora dovessero verificarsi degli eventi che possano determinare la modifica delle condizioni previste.
L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di effettuare un monitoraggio sul buon andamento delle operazioni.

Letto, approvato, sottoscritto:

Provincia di Forlì – Cesena

Banche:

Federazione Banche di Credito Cooperativo E.R.

Banca di Cesena,

Banca di Forlì,

Credito Cooperativo Ravennate e Imolese

Banca Credito Cooperativo di Gatteo,

Banca Romagna Cooperativa,

Banca Romagna Est

Banca Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico,

Banca Credito Cooperativo Sarsina

Credito di Romagna

Banca di Credito e Risparmio di Romagna

Comune Forlì

Comune Cesena
